

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di
FRANCESCA OLIOSI

11

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

FRANCESCA OLIOSI

LIBERTÀ RELIGIOSA E PARITÀ DI GENERE SUL POSTO DI LAVORO: UNA PROSPETTIVA INEDITA*

Abstract: Nei suoi studi e nei suoi molti scritti la Professoressa Erminia Camassa si è spesso occupata del ruolo delle donne e di come la condizione femminile si intersechi con l'appartenenza religiosa. Sul cammino tracciato dalla mia Maestra, questo studio intende offrire le prime suggestioni quando al binomio donne-appartenenza religiosa si aggiunge quello del lavoro, in particolare nel delicato ambito della maternità. Esso analizza la tematica della maternità sul luogo di lavoro con l'inedita prospettiva della libertà religiosa, dimostrando come il fallimento delle politiche di diritto del lavoro che a vario titolo cercano di colmare il *gender gap* e mitigare le discriminazioni subite dalle madri, sia dovuto ad una visione secolarizzata della società nella quale lavoro, dimensione familiare e dimensione religiosa sono disciplinate separatamente, come se si trattasse di aspetti del tutto autonomi rispetto alla vita di ciascun individuo.

Parole chiave: libertà religiosa, maternità, diritto del lavoro, *gender gap*, società multiculturale.

Religious freedom and gender equality in the workplace: a new perspective. Starting from Professor Camassa's studies and research on the condition of women and religious affiliation, this study examines the topic of maternity leave at work through the original perspective of religious freedom. It illustrates how the failure of labour law policies (that attempt in various ways to bridge the gender gap and mitigate the discrimination experienced by mothers) is due to a secularised view of society, whereby work, family and religion are regulated separately, as if they were completely distinct matters in regard to the life of each individual.

Key words: religious freedom, maternity, labor law, gender gap, multicultural society.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Maternità e sicurezza su lavoro: un problema di genere...*

Il primo articolo della Costituzione italiana afferma solennemente che «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». È interessante notare che a fronte di diverse Carte fondamentali che fin dai preamboli fanno riferimento alla religione, a Dio, a una Chiesa di Stato o persino a un dogma di fede¹, quella italiana ponga nel suo *incipit* un riferimento al lavoro. Il messaggio dei padri costituenti appare chiarissimo: elevare a fondamento dell'intero progetto politico dell'appena nata Repubblica il lavoro, riconoscendolo come diritto spettante a tutti i cittadini e promuovendo le condizioni che ne rendano effettiva e concreta la titolarità. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Eppure, a una statuizione tanto lapidaria nella sua nettezza prescrittiva, a settant'anni di distanza sembra che la strada da compiere sia ancora molto, troppo lunga. È sufficiente l'osservazione della realtà, e quindi del mercato del lavoro e dell'occupazione, per rendersi conto che il 'lavoro' non è al 'centro', non è 'fondante', ma sottoposto *in toto* alle regole e alle leggi dettate dalle logiche economiche e finanziarie, che camuffano le dinamiche e le esigenze del potere senza intermediazioni di sorta. A poco servono e purtroppo sono serviti le tutele o i divieti dell'attività legislativa che intendevano evitarlo mediando nel tentativo di contrapporre alle crude leggi di mercato la tutela delle categorie più deboli. Pro-

¹ Solamente all'interno dell'Unione Europea, sono ben cinque i Paesi che fanno esplicito riferimento a Dio o alla religione: Germania, Polonia, Grecia, Irlanda e Slovacchia. Per una ricostruzione dei riferimenti al mondo religioso da parte delle Carte costituzionali si veda S. FERRARI, *Dio, religioni e costituzioni*, in *Oliv.it*, aprile 2004. Per una ricostruzione completa (seppur risalente) delle Carte fondamentali dell'Europa occidentale rispetto al fenomeno religioso si veda invece I.C. IBÁN, *Europa, diritto, religione*, il Mulino, Bologna, 2011. Riguardo all'acceso dibattito sul riferimento al fattore cristiano nel progetto di Costituzione europea e a come il fenomeno religioso abbia influenzato la storia e gli ordinamenti del Vecchio Continente, G. DALLA TORRE, *Fattore religioso e Costituzione europea*, in *Angelicum*, 2002, 4, pp. 895-890.

prio grazie al celebre *incipit* della Carta, tuttavia, è facile comprendere quanto le gravi e frequenti discriminazioni che si registrano nel mondo del lavoro non siano solamente ingiuste ma minaccino dalle fondamenta l'intero sistema democratico italiano. Il tema diventa poi tanto più delicato quando si interseca con l'art. 3, dove si afferma la pari dignità sociale dinanzi alla legge di tutti i cittadini, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Garantire pari opportunità e pari condizioni nel mercato del lavoro, porre in essere politiche che dal livello nazionale a quello aziendale monitorino, promuovano e sostengano fattivamente le pari opportunità, combattendo ogni forma di discriminazione soprattutto in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da bassi livelli di partecipazione delle donne e da differenze di retribuzione a sfavore della componente femminile, non è dunque solamente politicamente strategico ma anche giuridicamente doveroso.

Secondo l'International Labour Organization (ILO), nonostante i progressi sperimentati negli ultimi anni², le discriminazioni contro le donne e il divario di genere nel mondo del lavoro persistono e, in Italia, rimangono di dimensioni allarmanti³. La recente crisi economica internazionale, inoltre, ha avuto pesanti ripercussioni sulle categorie più deboli del mercato del lavoro e tra queste, inevitabilmente, anche sulle donne: sono quindi sensibilmente peggiorate le condizioni di parità di genere con un conseguente aumento delle discriminazioni in ambito lavorativo.

Questo preoccupante fenomeno non solo viola i diritti fondamentali ma ha anche conseguenze rilevanti dal punto di vista economico e sociale: è evidente che le discriminazioni soffochino le op-

² Per un'approfondita analisi sulle recenti iniziative poste in essere dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si veda M. BORZAGA, M. MAZZETTI, *Core labour standards e decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL*, in *Lavoro e diritto*, 2019, 3, pp. 447-466.

³ Sul sito istituzionale dell'ILO è possibile consultare i report che annualmente vengono presentati e il monitoraggio dei dati per aree tematiche. Si segnala ai fini dell'argomento qui trattato, *Parità di genere nel mondo del lavoro*, consultabile al link www.ilo.org/romel/approfondimenti/WCMS_631350/lang--it/index.htm.

portunità, mortifichino il talento umano necessario per il progresso economico e accentuino le tensioni sociali e le disuguaglianze, contribuendo a un'instabilità che, sempre più di frequente, è causa di gravi conflitti.

La lettura dei dati sin qui richiamati, incrociati con quelli che ogni anno l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) presentano nelle relazioni annuali di loro competenza⁴, offre una fotografia del *gender gap* nel mondo del lavoro italiano, e non solo, a dir poco sconcertante: in una prospettiva di genere, l'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituiscono un'ottima occasione per fare alcune riflessioni partendo dai dati prettamente numerici raccolti in tema di salute e sicurezza.

Le donne sul lavoro restano 'vittime' nell'accezione più ampia del termine: vittime di una società che non è in grado di porre in essere politiche di supporto alla famiglia; vittime perché spesso gravemente discriminate a seguito di un infortunio o – ancora peggio – di una o più maternità; vittime di una visione del lavoro che predilige nettamente l'uomo, causando per questo livelli di disoccupazione femminile molto più elevati; vittime perché a parità di incarico (soprattutto nei quadri dirigenti) ricevono paghe in media più basse di un terzo; vittime perché quando subiscono infortuni ottengono indennizzi meno elevati e quando perdono il figlio o il marito per un infortunio mortale devono attendere tempi assai lunghi per la costituzione delle rendite loro spettanti, sempre che tale diritto, alla fine, venga loro effettivamente riconosciuto.

Il periodo pandemico, poi, ha sottolineato come il *gender gap* sia ancora più rilevante se si considera da un lato il mondo del lavoro ma dall'altro il carico familiare e la gestione dei figli, ancora

⁴ Sull'analisi dei dati, si veda F. LEVATO, *Sicurezza su lavoro: è ancora anche un problema di genere*, in *Diritto.it*, 27 ottobre 2022, pp. 1-5, in www.diritto.it/sicurezza-sul-lavoro-e-ancora-anche-un-problema-di-genero/#:~:text=Se%20il%20tema%20della%20discriminazione,un%20%E2%80%9Cproblema%20di%20genere%E2%80%9D.

fortemente squilibrati all'interno della coppia genitoriale: in un anno 42.000 genitori si sono licenziati e di questi il 77% era donna⁵.

«Esiste una profonda differenza di genere nel dato relativo alle motivazioni delle dimissioni – rileva il rapporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Questo per la semplice ragione che la difficoltà di esercizio della genitorialità in maniera compatibile con la propria occupazione è quasi esclusivamente femminile. Le segnalazioni di difficoltà di conciliazione per ragioni legate ai servizi di cura o ragioni legate all'organizzazione del lavoro riguardano infatti le donne in una percentuale tra il 96% e il 98%. La prevalente motivazione delle convalide riferite a uomini è invece il passaggio ad altra azienda»⁶.

D'altro canto, la condizione di genitorialità ha strutturalmente un impatto diverso sulla partecipazione al mercato del lavoro di uomini e donne. Sussiste una relazione tra la diminuzione degli indicatori relativi alla partecipazione e all'occupazione in coincidenza della maternità e in relazione al numero dei figli, in presenza dei quali la partecipazione maschile aumenta e quella femminile si riduce.

Quanto si legge potrebbe stupire, se si considera che dal 2008 il *Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*⁷ afferma l'importanza di tener conto anche del genere nella valutazione dei rischi sul lavoro e di altri fattori. E questo perché il benessere individuale e la maggiore o minore esposizione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro passano anche dalla possibilità di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, a partire dall'innegabile dato che questi siano profondamente diversi tra uomini e donne. La previsione normativa è tuttavia di fatto rimasta lettera morta: non sono purtroppo seguite iniziative concrete idonee a trasformare i principi in bagaglio culturale prima e in piani di intervento reale poi.

⁵ I dati sono stati raccolti dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nel Rapporto annuale 2022, consultabile al link www.ispettorato.gov.it/files/2023/05/Rapporto-annuale-2022_20230426-1.pdf.

⁶ *Ivi*, p. 39.

⁷ D. Lgs. n. 81/2008.

Anche i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali delle donne mostrano come in Italia esista ancora un ‘problema di genere’. Malgrado i passi avanti di questi ultimi anni, ancor oggi l’approccio alla salute e alla sicurezza sul lavoro mostra poca attenzione alle specificità legate al genere. Per migliorare le politiche aziendali e la consapevolezza delle differenze correlate all’appartenenza al genere maschile o a quello femminile rispetto alla sicurezza è necessario rivedere la condizione della donna nel mondo del lavoro *tout court*: il datore di lavoro deve verificare se il proprio sistema di gestione della sicurezza e, comunque, la propria organizzazione del lavoro garantisca equità anche rispetto al genere. A tal scopo, bisognerebbe mettere insieme competenze e saperi diversi unitamente a formazioni e appartenenze a realtà lavorative eterogenee, spaziando dall’ambito della ricerca accademica a quello specialistico legato a specifici *know how* professionali.

Come sempre più di frequente si sente parlare della cosiddetta ‘medicina di genere’ o, più specificamente, medicina di genere-specifica – definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona⁸ – così è necessaria una progressiva ma diffusa acquisizione a patrimonio comune dell’innegabile sussistenza di forti differenze che non solo in ambito medico ma anche di sicurezza e condizioni sul lavoro emergono in modo già evidente

⁸ La definizione è stata presa dal sito dell’Istituto Superiore della Sanità: «Una crescente mole di dati epidemiologici, clinici e sperimentali indica l’esistenza di differenze rilevanti nell’insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cliniche delle malattie comuni a uomini e donne, nella risposta e negli eventi avversi associati ai trattamenti terapeutici, nonché negli stili di vita e nella risposta ai nutrienti. Anche l’accesso alle cure presenta rilevanti disuguaglianze legate al genere [...]. Secondo una visione globale del concetto di salute, l’erogazione di cure appropriate presuppone la “centralità del paziente” e la “personalizzazione delle terapie” considerando, nella valutazione delle patologie e nella loro gestione, oltre al sesso biologico anche parametri quali identità di genere, età, etnia, livello culturale, confessione religiosa, orientamento sessuale, condizioni sociali ed economiche», in www.epicentro.iss.it/medicina-di-gener/cosa_e#:~:text=La%20MdG%20non,sociali%20ed%20economiche.

dalla lettura dei dati annualmente forniti dagli istituti preposti allo studio del mondo dell'impiego. Come sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità si legge, in riferimento alla medicina di genere, questa «non rappresenta una branca a sé stante dell'area medica ma una dimensione interdisciplinare che, come tale, deve pervadere tutte le branche del sapere medico al fine di studiare l'influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, la fisiopatologia e la patologia umana», così anche nel declinare il tema della salute e della sicurezza emerge in maniera evidente la necessità e l'importanza di considerare l'intero contesto di vita, compresi gli aspetti che riguardano il genere, la famiglia e la genitorialità. In questo senso è significativo che la norma citata più sopra richieda, ad esempio, di valutare «i ruoli che le donne svolgono per la famiglia e sui luoghi di lavoro, i diversi tempi di vita e l'intera organizzazione della sfera produttiva e riproduttiva». È evidente che il legislatore nel T.U. n. 81/2008 intendesse evidenziare come per diverse tipologie di rischio (chimico, fisico, biologico, ergonomico e psicosociale) sia possibile registrare diversi effetti a seconda del 'genere'. In molti casi, le differenze riscontrabili possono essere spiegate con la diversa distribuzione dei due generi nelle varie attività, in altri con la sovrapposizione e l'impegno dovuto al lavoro casalingo e di cura.

Il quadro che emerge mostra come sia nella sfera produttiva che fuori dall'ambito lavorativo i rischi per la salute non siano né qualitativamente, né quantitativamente distribuiti in maniera omogenea tra gli individui appartenenti ai due sessi. Per porre rimedio a questa situazione bisognerebbe superare gli stereotipi e promuovere interventi di prevenzione diversificati, ponendo attenzione alle effettive condizioni di lavoro per capire se i pericoli esistenti possano comportare rischi di natura ed entità diverse a seconda del sesso del lavoratore. Tutto ciò affinché di queste valutazioni possa tenersi conto nell'adeguare le misure di prevenzione e protezione a un approccio di genere che non si fermi in superficie ma consideri profondamente tutte le diversità e le complesse differenze che in modo dinamico e situato modulano l'universo maschile e quello femminile. In questo contesto, l'appello è innanzi tutto alla ricerca, che dovreb-

be sollecitare un'attenzione e una sensibilità nuove e diverse. Così, nel mondo del lavoro, la donna non dovrebbe mirare a essere trattata come un uomo, ma aspirare all'adozione diffusa di un approccio *tout court* che consideri e rispetti la complessità della diversità. Tale valutazione è un processo continuo, che va aggiornato sia periodicamente sia sulla base di eventi, rilievi e osservazioni.

Seppure anche di recente il legislatore sia tornato a intervenire con l'obiettivo di garantire una maggiore parità rispetto al genere sui posti di lavoro contrastando il *gap* salariale tra uomo e donna e favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro⁹, un'analisi approfondita del concetto di lavoro nella nostra società, da un punto di vista culturale e sociologico, mette brutalmente in evidenza come il combinato disposto del principio costituzionale della tutela del lavoro quale elemento fondante della Repubblica e della pari dignità sociale, senza discriminazione su base sessuale o religiosa, sia ancora oggi rimasto per lo più sul piano delle mere enunciazioni. A quasi ottant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, e nonostante l'avvicinarsi continuo di norme che incentivano l'assunzione delle donne attraverso sgravi fiscali o ne tutelano almeno in astratto i diritti o, ancora, ne supportano la maternità, le politiche del lavoro sembrano sostanzialmente approssimarsi al fallimento. Questo perché da sempre si affronta l'argomento del lavoro come un aspetto del tutto separato rispetto alla vita dell'individuo e manca, esattamente come auspicato in ambito medico, una

⁹ Il riferimento è alla L. n. 162 del 5 novembre 2021, di modifica al D. Lgs n. 198/2006, in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, che introduce diverse novità come, ad esempio, l'istituzione della certificazione della parità di genere che comporterà sgravi contributivi per le aziende e un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato e l'obbligo di redigere un rapporto periodico sulla situazione del personale. La Legge inoltre integra e amplia la nozione di discriminazione diretta e indiretta di cui all'art. 25 del Codice delle pari opportunità (D. Lgs. n. 198/2006), aggiungendo, fra le fattispecie discriminatorie, anche gli atti di natura organizzativa e oraria nei luoghi di lavoro riguardanti la progressione di carriera volti, sostanzialmente e indirettamente, a sfavorire la lavoratrice, anche qualora essi siano compiuti durante la fase di selezione di nuovo personale.

valutazione 'globale' non solo del lavoro o della salute, ma della vita di ciascun individuo.

A ben vedere ogni norma in materia si occupa di categorie definite e limitate da confini molto netti all'interno dell'identità di ciascuno, assunte tuttavia in chiave aprioristica, e cioè escludendo aspetti della vita che – inevitabilmente – influiscono invece in modo complessivo non solo sull'esistenza privata o nel foro interno ma anche quando il soggetto vive e si muove nel mondo del lavoro e, più in generale, nella sfera pubblica. E se in ambito medico si inizia finalmente a registrare un cambio di rotta, partendo dalla constatazione – invero elementare – che il sesso e il genere del paziente influiscono notevolmente sulla responsabilità di cure o sul piano medico da approntare, in altri ambiti il cammino da percorrere per una presa di coscienza collettiva è ancora assai lungo. Emblematico in tal senso è il *modus operandi* con cui viene trattata l'appartenenza religiosa: come un aspetto a sé stante, del tutto separato dal vivere quotidiano, attinente a scelte personali che non possono (o addirittura per alcuni non devono) trovare spazio, un qualche riconoscimento o tutela al di fuori della dimensione intimistica. A dimostrazione di ciò, e a cavallo di questioni giuslavoristiche ma anche attinenti alla libertà religiosa, si situa uno dei profili che rimane spesso tacito e marginale ma che ha una rilevanza notevole e può essere compreso a fondo solo nella sua intrinseca trasversalità: la maternità.

Per affrontare correttamente questo ambito della vita e individuare un codice di comportamento applicabile perché prima di tutto condiviso, è indispensabile creare un *mindset*, cioè una visione, adeguata e responsiva rispetto alle dinamiche che animano la trama dell'esperienza concreta. Una visione, cioè, che ponga le agenzie sociali nella condizione di individuare e superare gli ostacoli, ma anche di comprendere e tutelare le differenze senza creare ulteriori divari e disparità di trattamento derivanti da una ipostatizzazione del genere nel mondo del lavoro. Per farlo, a mio giudizio, è innanzitutto necessario acquisire consapevolezza dell'importanza delle religioni sul piano dell'elaborazione del senso della vita di ciascuno: solo comprendendo quanta religione sia annidata e, per alcuni versi,

soluta nel vivere individuale e collettivo sarà possibile riarticolare le reti di significato che orientano il vissuto di ogni persona, condizionando in modo non sempre consapevole le scelte di vita, siano esse sul fronte familiare o lavorativo che però, inevitabilmente, riverberano sull'intera esistenza.

2. ...o di religione?

Le confessioni religiose prescrivono comportamenti che influenzano in modo inevitabile i costumi e i consumi del lavoratore credente; comportamenti che, di riverbero, producono effetti anche per il corretto e fruttuoso svolgimento della prestazione lavorativa. I modi di vivere fissati dalla religione di appartenenza e sorretti sovente da tradizioni millenarie sono avvertiti dal credente come precetti (sia morali, sia giuridici) veri e propri, dai quali è impossibile sottrarsi e il cui adempimento condiziona la sua vita anche nel frangente lavorativo.

Ordinariamente, la questione della libertà religiosa sul posto di lavoro intersecata a quella riguardante la parità di genere si polarizza e spesso esclusivamente si concentra sul porto dei simboli, in particolare del velo islamico sui cui tanto frequentemente Corte Edu e Corte di Giustizia si sono pronunciate¹⁰. A prescindere dalle questioni di genere, sembra che l'appartenenza religiosa influenzi poi il lavoratore per quanto riguarda i divieti alimentari, i tempi per la preghiera o la fruizione delle festività corrispondenti alle scansioni sacrali dei calendari religiosi. Nella tradizionale visione 'a compartimenti stagni' con cui le società moderne, e in particolare quelle occidentali, disciplinano la vita di ciascun individuo, sembra che la rilevanza dell'appartenenza religiosa rispetto alla vita lavorativa si esaurisca tutta su questi temi. In un certo senso, essa sembra 'segregata' nel circuito di questioni stabilite e ben definite, sia rispet-

¹⁰ Si veda sul punto E. CAMASSA, *Il volto coperto delle donne nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Daimon. Diritto comparato delle religioni*, 2018, pp. 241-256.

to all'identità culturale individuale che collettiva. Eppure, se colta nella sua funzione di matrice culturale, la religione ha un significato antropologico che può anche prescindere dalle sue dimensioni istituzionali ma che comunque influenza profondamente la società e gli individui in ogni ambito della loro esperienza. Rispetto a questa comprensione più ampia e profonda del fattore religioso si delinea una realtà sommersa ma comune al vissuto di molte donne e che riguarda la discriminazione di genere sul luogo di lavoro. Essa coinvolge attualmente in modo meno evidente ma tutt'altro che meno incisivo e rilevante anche la libertà religiosa. A dimostrazione di quanto appena detto si prenderà come esempio saliente e paradigmatico insieme il frangente della vita familiare e, in particolare, della maternità.

Ufficialmente l'ordinamento tutela la maternità a prescindere dall'appartenenza religiosa: non è certo compito del legislatore giudicare l'*in-put*, la causa del perché una donna decida di avere figli. Ponendo tuttavia attenzione all'*out-put*, ossia la decisione in sé e quello che comporta, risulta d'immediata evidenza come la religione influenzi in profondità il modo di interpretare la vita, il tempo e la dimensione familiare di ciascun individuo – discorso che non vale solo per i credenti e per chi gestisca questa influenza in modo consapevole¹¹ ma anche per coloro che vivono laicamente in contesti sociali comunque culturalmente condizionati dalla dimensione, direi persino dalla 'forza' antropologicamente modellante della religione.

¹¹ «La religione occupa in ogni enciclopedia culturale la casella dei fondamenti, delle matrici di produzione di senso. Ogni sapere religioso tende a disegnare gli orizzonti ultimi di interpretazione del mondo, a definire le coordinate che fanno ordine all'esistenza. Poco conta che si sia concretamente fedeli oppure atei. La funzione della religione – intesa in senso antropologico come agenzia di produzione di senso – cementa la solidarietà sociale e il linguaggio comunitario. Essa si trova soluta negli abiti linguistici di comportamento. Sotto questo aspetto può persino parlarsi di una religiosità laica, cognitiva che corrisponde agli oggetti di credenza e quindi ai valori sottratti alla negoziazione interindividuale, contingente, momentanea»: M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008, pp. 179-180.

Tutte le religioni hanno un rapporto strettissimo con la filiazione e tendono a incentivare la genitorialità e la costituzione della famiglia, luogo naturale al cui interno nascono e crescono le nuove generazioni di credenti¹². Eppure, riuscire a comporre l'aver figli con i ritmi della propria presenza sul luogo di lavoro è, a oggi, ancora un problema enorme, che si manifesta in modo persino più acuto rispetto ai profili precedentemente accennati tra quelli riguardanti il genere. Mi riferisco, in particolare, all'accesso al lavoro¹³, al mantenimento di esso¹⁴, alla conciliazione con gli impegni familiari (diversificati anche a seconda dei modelli di famiglia¹⁵ su base reli-

¹² Anche per questo, molte religioni vedono con diffidenza i matrimoni interreligiosi. Sul punto, E. CAMASSA, *I matrimoni interreligiosi. Spunti di comparazione*, in, *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, a cura di S. FERRARI, il Mulino, Bologna, 2022², pp. 231-241.

¹³ La questione maternità e lavoro in Italia è ben altro che superata e risolta: a confermarlo sono anche i dati più recenti rilevati dal team Public Affairs di Ipsos a maggio 2022 riguardo alla pratica da parte di alcuni datori di lavoro di chiedere ai candidati se avessero intenzione di avere figli. È un italiano su cinque a dichiarare che, almeno una volta nella vita, gli è stato chiesto se avesse intenzione di avere figli durante un colloquio di assunzione. La percentuale aumenta al 29% tra gli under30 e, non sorprendentemente, è marcatamente inferiore tra gli uomini (11%) rispetto alle donne (28%). Peraltro, essendo una domanda del tutto illegale, la percentuale di un terzo è ancora più significativa, sia perché sono valutazioni eventualmente taciute ma non per questo non fatte, sia perché nonostante siano illegittime, vengono comunque formulate apertamente ad una donna su tre.

¹⁴ Essere madri pesa sulla possibilità di essere anche lavoratrici. In Italia il tasso di occupazione tra le donne tra i 25 e i 49 anni e con un figlio fino a sei anni si ferma al 53,9%, secondo i dati ISTAT relativi al 2021 ed elaborati dall'INAIL. La percentuale di lavoratrici senza figli sale invece al 73,9%. Incrociando questi numeri con quelli che emergono dall'indagine INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) *Rapporto plus 2022. Comprendere la complessità del lavoro*, presentata in occasione dell'8 marzo, emerge poi che per una donna su cinque il diventare madre è invece la causa della sua uscita dal mondo del lavoro. Solo il 43,6% delle occupate tra i 18 e i 49 anni continua a lavorare dopo la nascita di un figlio, con la percentuale che crolla al 29% nel Sud e nelle isole. La motivazione prevalente (52%) è la conciliazione tra lavoro e cura, seguita dal mancato rinnovo del contratto o licenziamento (29%) e da valutazioni di opportunità e convenienza economica (19%).

¹⁵ Sui modelli di vita familiari e l'influenza su questi ha il fattore religioso e di appartenenza confessionale, rinvio a E. CAMASSA, *Multiculturalismo, comunità di vita e familiari e principio di differenziazione*, in *Comunioni di vita e familiari tra*

giosa), alla tutela nei casi di problemi di salute dei figli, alla effettività della tutela previdenziale. Sono queste solo alcune delle aree problematiche che, in assenza di un *focus* specifico da parte del legislatore articolato a partire dal profondo ripensamento del senso della maternità anche con riferimento alle matrici di senso radicata nella religione, sono destinate a non essere mai né affrontate, né portate a soluzione.

Quando si parla della condizione della donna e, più in generale, delle questioni di genere e di mancata parità, si è soliti intravedere nel fattore dell'appartenenza confessionale solamente una delle cause di discriminazione. Questo perché è idea comune che il cosiddetto 'modello patriarcale', invero tradizionalmente presente in molte confessioni religiose, mal si concili con l'affermazione unanime – sia nei diritti statali sia nelle dichiarazioni dei diritti e nella Convenzione europea – della pari dignità e dell'uguaglianza formale e sostanziale di ciascun individuo a prescindere dal sesso o dalla religione. C'è da chiedersi, tuttavia, se sia davvero così o, quantomeno, se il discorso si esaurisca solo in questo senso. Sembra, a parere di chi scrive, che ancora una volta si etichetti un'esperienza complessa come quella dell'appartenenza confessionale, cedendo alle facili tentazioni di un'idea di secolarizzazione, libertà religiosa o laicità che invece di tutelare tutti, a prescindere da sesso o religione, li tuteli solo nelle modalità e nei contenuti che si ritengono universali ma universali non sono.

In questo la maternità è un crocevia davvero significativo, perché si tratta di un'esperienza che, oltre a travolgere la sfera lavorativa e quella religiosa, riguarda in prima persona le donne, il cui ruolo è tutt'altro che secondario, non solo nella famiglia ma anche nella società. È infatti indubbio che

«le donne rivestano un ruolo fondamentale nell'attuale società multiculturali ma possono anche svolgerne uno altrettanto importante nel

libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 147-170.

processo di integrazione tra le diverse identità: solo affermandone i diritti (fondamentali) ma conoscendone gli obblighi (religiosi), infatti, sarà possibile compiere reali passi avanti verso una società autenticamente multireligiosa»¹⁶.

Allo stesso tempo, le norme religiose mutano profondamente attraverso l'interpretazione sollecitata dall'evoluzione della società. Come sottolinea Erminia Camassa:

«all'impermeabilità degli ordinamenti confessionali alle "intromissioni" di fonti di diritto esterne, siano esse leggi o sentenze, nazionali o sovranazionali, non si può che sottolineare la permeabilità invece degli ordinamenti confessionali ai mutamenti sociali. ... Non è il diritto divino a cambiare, ma è l'uomo che, nel tempo, arriva a comprenderlo meglio, declinando ed interpretando i testi sacri anche in ragione e alla luce delle esigenze sociali emergenti. Se il diritto dello Stato e degli Stati, attraverso l'intervento del legislatore può essere modificato, registrando i cambiamenti della società e quindi evolvendosi facilmente, le norme religiose, al contrario, essendo espressione di precetti di natura divina tendono invece per loro natura ad una fissità che può trovare modo di evolversi solo attraverso l'interpretazione»¹⁷.

Il tratto comune emerso rispetto alle riflessioni in seno alle confessioni religiose è che ognuna stia sempre più profondamente ripensando il ruolo della donna, valorizzando, ad esempio, la grande libertà e dignità di figure come Maria, la madre di Gesù, o di Khadija, la moglie del Profeta. Del resto, non solamente i movimenti femministi ma tutta l'ermeneutica interna alla teologica dogmatica contemporanea sottolineano sempre più di frequente anche nelle religioni la pari dignità nella differenza.

E se questo, per brevissimi cenni, è il cammino intrapreso dalle confessioni religiose per affermare la pari dignità delle donne da-

¹⁶ Cfr. E. CAMASSA, *Presentazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2018, 4, p. 7.

¹⁷ *Ivi*, p. 5.

vanti a Dio (che ovviamente non è uniforme neppure all'interno delle stesse comunità e si diversifica in risposta a una serie prossima all'infinito di variabili), cosa dire del processo ermeneutico e di decodificazione che gli ordinamenti secolari stanno ponendo in essere rispetto alla pari dignità e opportunità delle donne in ambiente lavorativo? Può dirsi concluso e soddisfacente il cammino intrapreso dalle legislazioni statali in merito alla condizione delle donne che intendono lavorare ma allo stesso tempo avere una vita personale e familiare che sia secondo il proprio credo? E, soprattutto, è davvero continuando a trattare i profili come distinti e chiaramente appartenenti a categorie diverse dell'identità che si può pervenire ad una tutela effettiva? Formalmente, verrebbe da rispondere affermativamente, visto che l'art. 9 della CEDU statuisce che «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato».

Fin da un primo sguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo degli ultimi anni, si può notare quanto il margine di apprezzamento venga invocato dalle corti a ogni piè sospinto quando il giudizio verte intorno al fattore religioso. Questo perché la religione, strettamente connessa all'identità sia individuale sia collettiva, costituisce un aspetto complesso e mutevole ma anche estremamente sensibile, delicato, sfuggente. D'altro canto, il rischio di stereotipare il credente e di renderlo altro rispetto alla sua identità, appiattendolo su un'interpretazione antropologicamente difettiva e superficialmente classificatoria del fattore religioso, oppure trascurandolo del tutto, è molto alto. In tal senso, l'esempio di quanto accade proprio nell'ambiente di lavoro è eclatante. Un credente di religione musulmana, ad esempio, può anche essere italiano, padre di famiglia, medico. Una donna indù può essere moglie, madre, imprenditrice, acquirente, e così via. La moltiplicazione dei ruoli è moltiplicazione dei circuiti di relazioni sociali e dei valori che essi integrano. Il soggetto sotto questo aspetto è socialmente e giuri-

dicamente multiplo¹⁸ e ognuno di questi fattori completa e integra la sua individualità, mentre presi singolarmente nessuno di questi lo descrive in modo compiuto. A queste multiple personalità e appartenenze vanno riconosciuti diversi profili di rilevanza e, parallelamente, altrettante modalità di tutela giuridica in ciascuno dei circuiti sociali all'interno dei quali il soggetto di volta in volta vive, compreso l'ambiente di lavoro.

Per procedere in una direzione più fruttuosa basterebbe porsi alcune domande apparentemente elementari. Perché una donna lavora? Perché decide di avere figli? Per rispondere a tali quesiti è necessario un ripensamento totale della struttura sociale che non prescinda dall'appartenenza e dall'esperienza religiose ma accetti, anche ideologicamente, che la matrice di fede opera nella società e nella mente dei singoli molto più e molto più profondamente di quanto gli ordinamenti occidentali laici e secolarizzati siano soliti assumere e accettare. Quando si adottasse questo angolo visuale non sarebbe difficile intravedere il carico di difettività, in termini di tutela, derivante da politiche del lavoro basate sulla netta divisione tra foro interno ed esterno, sulla rigida scansione tra legge e libertà, dimensione oggettiva e soggettiva dell'esperienza: tutti dualismi generati e idealizzati dalla modernità e dalla secolarizzazione. L'effetto della adozione aprioristica e – davvero – quasi *fideistica* di questi dualismi ha finito, a ben vedere, per incarcerare la libertà religiosa relegandola in una gabbia, per alcuni versi dorata ma di fatto marginalizzante rispetto alla capacità degli individui di contribuire polifonicamente e in modo equitativo alla 'scrittura' dello spazio sociale e all'elaborazione di un codice di vita sociale, prima che giuridico, davvero condiviso. L'effetto complessivo è stato un contingentamento che, in nome della laicità e di una asserita ma culturalmente irraggiungibile neutralità, ha finito per rendere irrilevante l'articolazione di un diritto come la maternità, nelle sue declinazioni culturali e nelle sue espressioni antropologiche, rispetto al soggetto economico forgiato nel *mainstream*. In effetti, in termini pratici, ciò che accade è che basta bollare un atteggiamento in merito al-

¹⁸ Cfr. M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, cit.

la maternità come religioso nelle sue matrici per far sì che si faccia largo una sorta di 'diritto al disimpegno' rispetto al vero significato e alle sue concrete conseguenze nelle categorie pragmatiche ed economiche della vita comune. Sei libera di credere, ma, di fatto, non di partorire. Come se il partorire, la scelta di connettere femminilità e maternità, l'essere donna e un determinato *ritmo* dei rapporti tra famiglia e sfera pubblica, o tra figli e lavoro, non fossero scelte direttamente ascrivibili come tali a voci universali del lessico costituzionale e dei diritti, tanto numerose quanto parallele alla libertà religiosa. Eppure, l'art. 3 della Costituzione parla chiaro quando statuisce l'impegno per la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano «di fatto la libertà e l'uguaglianza» senza alcuna distinzione di provenienza o motivazione.

3. Il problema politico della laicità e il problema semantico della secolarizzazione

Uno dei motivi per cui le politiche ma anche le norme a tutela del lavoro e della parità di genere hanno fallito il proprio obiettivo, a mio modo di vedere, è che il diritto ripete nelle sue scansioni interne e nei suoi limiti gli aspetti che contraddistinguono le ambiguità di concetti come 'secolarizzazione' o 'laicità', così fieramente proclamati alla base delle società occidentali. Si parla di 'secolarizzazione' come un processo universale di discostamento e separazione della sfera religiosa da quella civile. In termini storici e pragmatici tale esperienza deve essere relativizzata, ed è stata nel suo manifestarsi all'interno dei singoli contesti culturali solo una tra le molte possibili forme di differenziazione tra sfera religiosa e altre sfere dell'esperienza sociale. Anche le categorie laiche o secolarizzate della cultura occidentale sono state ritenute *naturali* o *universali*, finché all'interno di un determinato e omogeneo contesto storico e geografico si è passati da una società compatta e omogenea a una società che, sia per effetto della globalizzazione, sia per l'intensificarsi dei movimenti migratori, è estremamente diversificata. La gestione della convivenza e talvolta dello scontro tra la molteplicità di grup-

pi e individui caratterizzati da valori, appartenenze religiose, lingue, tradizioni e norme giuridiche differenti, costituiscono quello è stato definito il dilemma multiculturale¹⁹.

«Anche il giurista, che si trova a dover decodificare e disciplinare una realtà sociale così fluida e complessa si trova costretto a mettere in discussione consolidate categorie (siano esse dottrinali, legislative o giurisprudenziali) nel tentativo di trovarne altre che possano meglio comprendere e rappresentare le sfumature di questa nuova società al fine ultimo di poterla efficacemente governare»²⁰.

Se quanto detto è prevalentemente dato per assodato, non lo è invece tutto quello che riguarda le matrici sociologiche, giuridiche e filosofiche alla base di tale fenomeno. In particolare, concetti come 'laicità', 'neutralità' o 'secolarizzazione' costituiscono ormai dei miti²¹ ma anche dei veri e propri '*bias* giuridici' e culturali. Non a caso il riferimento è alle scienze umanistiche: in un periodo storico di supremazia del tecnicismo e dell'oggettivismo, è fondamentale saper comprendere quanto non solo gli individui ma interi ordinamenti siano affetti più o meno inconsapevolmente da quel fenomeno di distorsione cognitiva – per riprendere la definizione di *bias* – che comporta la «tendenza a creare la propria realtà soggettiva, non necessariamente corrispondente all'evidenza, sviluppata sulla base dell'interpretazione delle informazioni in possesso, anche se non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che porta dunque a un errore di valutazione o a mancanza di oggettività di giudizio»²².

¹⁹ Cfr. G. BAUMANN, *L'enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni*, il Mulino, Bologna, 2017.

²⁰ E. CAMASSA, *La parità di genere e il ruolo delle donne tra diritto di famiglia e diritti delle religioni*, in *Diritto e Genere: temi e questioni*, a cura di S. SCARPONI, Editoriale Scientifica, Trento, 2020, p. 94.

²¹ Il riferimento voluto è a P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2007.

²² C. CELLUCCI, *Logica e processi cognitivi*, in *Enciclopedia Treccani Online*, Roma, 2017.

Senza la relativizzazione del punto di vista, o del *cluster* assiologico-culturale, intorno a cui si è sviluppato ogni ordinamento e senza la mediazione offerta delle strategie di comportamento a scopo collaborativo, il conseguimento di scopi pratici ma anche la progettazione di un efficiente codice organico di comunicazione e di azione pratica per la gestione delle relazioni tra soggetti di diversa appartenenza culturale, in sostanza l'interculturalità nella sua accezione sia descrittiva sia prescrittiva, rimane irraggiungibile. D'altronde «la parola "interculturale" esprime non tanto una realtà statica, quanto la necessità di innescare un processo di comprensione, traduzione e negoziazione (dialogica) tra i diversi universi culturali e le loro proiezioni sociali»²³.

Risulta urgente quanto necessario rimettere in discussione i concetti del tutto ambigui che sono alla base di ogni discorso giuridico rispetto al fenomeno religioso: 'secolarizzazione', 'laicità', 'neutralità' sono divenute progressivamente anti-categorie che nulla aggiungono o tolgono al dibattito ma che, tutt'al più, lo confondono e lo polarizzano. Se, per ipotesi, si chiedesse a dieci giuristi (ancor di più se provenienti da dieci Paesi diversi) di individuarne i contenuti e le implicazioni, si scoprirebbe infatti che non esiste un'univoca e pacifica definizione di nessuno di questi, ma infinite declinazioni dai contenuti e dalle conseguenze assai diversificate, sovente contraddittorie quando non anche internamente incoerenti. Ciascuno si cimenterebbe nel dare la propria, soggettiva definizione, sulla base della quale, inspiegabilmente, verranno poi edificati veri e propri arsenali retorici del tutto privi di fondamenta rispetto a ciò che si vuole assumere per universale ma universale non è.

Seppur rapsodicamente, anche gli organi giudicanti sembrano accorgersene. Un esempio su tutti è il passaggio del caso *Lautsi v. Italia*, nel quale la Grande Camera nel giudizio di *overruling* afferma: «i sostenitori della laicità possono rivendicare delle istanze aventi un "livello di cogenza, serietà, coesione e importanza" necessario per essere considerate 'convincioni', ai sensi degli articoli 9

²³ Cfr. M. RICCA, *Oltre Babele*, cit., p. 26.

della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1»²⁴. In quella sede la Corte europea, pur diventando bersaglio di forti critiche, afferma che la laicità è perciò una 'visione', una 'convinzione filosofica', alla stessa stregua di altre convinzioni e credenze che meritano rispetto; la laicità non ha valore di principio generale perché generalmente condiviso o oggettivamente declinato (e declinabile) nel sistema della Convenzione.

Questo atteggiamento di *self-restraint* e prudenza dei giudici di Strasburgo rispetto all'affermazione del principio di laicità da parte delle corti costituzionali nazionali (*in primis* quella italiana, seppure con le prerogative della 'laicità all'italiana'²⁵, che a ben vedere ne confermano però una declinazione in termini contenutistici senza pretesa di universalità) è dovuto alla natura della Corte EDU che, essendo sovranazionale, non può e non deve trascurare un doveroso margine di apprezzamento da lasciare agli Stati membri. In quella sede anche il Governo italiano aveva espresso, nelle sue osservazioni in replica alla Corte: «Crediamo fermamente che la Corte dovrebbe astenersi dall'attribuire al principio di laicità, in mancanza di un pieno consenso europeo, un preciso contenuto materiale giungendo ad interdire la semplice esposizione dei simboli che hanno un significato». La Grande Camera, accettando tale argomentazione, è andata oltre e ha de-assolutizzato semanticamente il principio *supremo* di laicità, considerandolo non come invalido o inutilizzabile in sé, ma come estraneo al sistema della Convenzione affermando che, di fatto, non esiste nel diritto europeo o internazionale una definizione precisa e accettata della laicità. Il cenno a uno dei casi più celebri tra quelli che negli scorsi anni ha animato il dibattito mediatico, politico e giuridico sul ruolo delle religioni nella società dimostra quan-

²⁴ Corte EDU, sentenza *Lautsi c. Italia*, Grande Camera, 18 marzo 2011, § 58.

²⁵ Il riferimento è alla celebre sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale: «Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

to sia indispensabile iniziare un onesto ma tenace progetto di decostruzione concettuale. Solo attraverso un attento studio epistemologico che non si limiti al diritto positivo ma guardi a tutte le aree del sapere (giuridico e non solo), l'ermeneutica alla base dell'applicazione ma ancora prima della redazione di una norma capace di *corrispondere* a una società multi-culturale e multi-religiosa potrà essere efficace. Anche se impervia e scomoda questa è l'unica via possibile per edificare un ordinamento che resista alle rivendicazioni identitarie sempre più diversificate e pressanti, al flusso di informazioni imponente e velocissimo, all'universo culturale frammentato e complesso che ogni individuo porta con sé non solo in terra straniera ma anche a casa propria, nel proprio vivere quotidiano.

Non è certamente questa la sede per un discorso così ampio, che inevitabilmente travolge tutto l'assetto del costituzionalismo occidentale e allo stesso tempo dimostra inequivocabilmente la finitezza e la parzialità degli ordinamenti contemporanei fondati su un'idea di secolarizzazione che ha molti tratti in comune con il dogma. Farlo, significa porre in atto una vera e propria rivoluzione copernicana, che non utilizza più la fattispecie normativa come 'misura di tutte le cose' ma coglie nella ricerca di una piattaforma di significato e nello strumento dell'interculturalità l'unica via praticabile per la costruzione di una società sostenibile e (ancora) illuministicamente e profondamente aperta. Il lavoro di decostruzione di concetti tanto falsamente auto-evidenti quanto comodi, richiede poi un atteggiamento (personale, prima, scientifico poi, ordinamentale e politico infine) assai raro: quello dell'umiltà. Un'umiltà che non pretende di avere 'l'ultima parola' su fenomeni frammentari, promiscui, mutevoli, cedendo alla tentazione di renderli monolitici per un finto pragmatismo che in ultima battuta rende il diritto l'ennesimo motivo di conflitto invece che un efficace strumento di regolamentazione; un'umiltà che è l'esatto contrario di quel fenomeno di fagocitazione che sempre più spesso si registra da parte della 'classe dominante' nei confronti delle minoranze di qualsiasi genere, siano esse su base religiosa, etnica o linguistica. Non solo affermare ma anche agire affinché sia effettivamente riconosciuta la parità tra cul-

ture (con buona pace per l'universalismo eurocentrico) è presupposto e ingrediente essenziale per sancire l'ingresso di *tutte* le voci nel dibattito e nei processi di integrazione a base democratica.

Alla luce di questo discorso vorrei proporre che si iniziasse a parlare di 'maternità' in chiave interculturale, facendo leva su una lettura 'globale' delle relazioni che complessivamente lasciano emergere la figura della donna/madre. Si tratta di un compito, peraltro, che non riguarda solo l'Altro, il diverso (culturalmente o religiosamente), ma che riguarda ognuno, nella propria intima, diversificata e sfaccettata esistenza.

La maternità e più in generale la questione della condizione della donna, della sua libertà religiosa e delle discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, sono così un'ulteriore dimostrazione che nel trattare la libertà religiosa il costituzionalismo occidentale deve necessariamente intraprendere un percorso di riflessione critica sui suoi presupposti culturali e sulle modalità della loro composizione, affinché nessuna voce venga taciuta ma tutte, in armonica polifonia, possano trovare spazio in un dibattito che solo così potrà dirsi realmente democratico.

GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M^a. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i>	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i>	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i>	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i>	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i>	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i>	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i>	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i>	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i>	171

Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i>	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i>	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i>	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i>	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i>	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i>	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i>	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i>	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i>	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i>	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i>	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i>	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i>	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i>	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i>	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i>	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i>	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M ^a . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i>	563
<i>Gli autori</i>	583

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660